

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14734

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunitosi a Roma in data 27 aprile 2018, alla presenza di n. 34 dei propri componenti su un totale di 34,

- visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (di seguito Regolamento) “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, comunemente definito *General Data Protection Regulation (GDPR)*, applicabile dal 25 maggio 2018;
- visto in particolare l'art. 37, comma 1, lett. a) del Regolamento il quale dispone che ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica il Titolare del trattamento designa il Responsabile della Protezione dei dati (di seguito RPD o DPO, utilizzando l'acronimo inglese *Data Protection Officer*);
- visti gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento, nonché le Linee Guida sui Responsabili della Protezione dei Dati adottate il 27 aprile 2017 dal Gruppo di Lavoro art. 29 dei Garanti europei (WP 29);
- considerata la necessità che il DPO possieda conoscenze della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati nonché conoscenze informatiche sulla sicurezza e protezione dei dati trattati mediante l'uso di sistemi automatizzati, unitamente ad una conoscenza dello specifico settore di attività e della struttura organizzativa del Titolare;
- tenuto conto della complessità organizzativa dell'Istituto e della pluralità delle competenze sia giuridiche che informatiche richieste al DPO;
- ritenuto opportuno individuare, in prima fase di applicazione del Regolamento, il DPO in un team composto da tre persone già impegnate sulla materia;
- visti i curricula professionali dei sig.ri Roberto Cecchini, Silvia Arezzini e Ettore Ronconi;
- ritenuto che i predetti soggetti risultano in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento, per la nomina a DPO, e non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- tenuto conto che le attività richieste sono svolte a titolo onorifico, salvo il rimborso delle eventuali spese di trasferta;
- quanto premesso, con il voto favorevole di n. 34 componenti

DELIBERA

1. di designare quale Responsabile per la Protezione dei Dati nell'INFN i componenti del team composto dai sig.ri:
Roberto CECCHINI, associato;
Silvia AREZZINI, dipendente;
Ettore RONCONI, dipendente.
2. Il coordinamento del team è affidato al dott. Roberto CECCHINI il cui nominativo viene comunicato quale punto di contatto all'Autorità Garante della Protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile per la Protezione dei Dati promuove la cultura della protezione dei dati personali nell'INFN e contribuisce all'attuazione del Regolamento. In particolare è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare, ai Responsabili del trattamento nonché ai soggetti autorizzati al trattamento circa gli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle norme nazionali ed europee relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento e delle altre norme relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento;
 - c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
 - d) fornire se richiesto pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment* - DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento: a tal proposito indica la necessità di condurre la DPIA sulle singole categorie di trattamento, la metodologia da adottare nel condurre una DPIA, le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche e organizzative per attenuare i rischi delle persone interessate, sorveglia se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al GDPR;
 - e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'INFN assicura che il Responsabile per la Protezione dei Dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, a tal fine:
 - a) almeno un componente del team designato quale Responsabile per la Protezione dei Dati è invitato a partecipare alle riunioni degli Organi deliberanti dell'INFN o comunque ai gruppi di lavoro ed altri contesti di discussione che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;
 - b) il Responsabile per la Protezione dei Dati dispone tempestivamente di tutte le informazioni necessarie e pertinenti alle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una idonea consulenza;
 - c) il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante: nel caso in cui le decisioni assunte dal Titolare o dai Responsabili interni del trattamento determinino condotte difformi da quelle raccomandate dal Responsabile per la Protezione dei Dati, dette decisioni saranno puntualmente motivate;
 - d) il Responsabile per la Protezione dei Dati è consultato tempestivamente in caso di violazione dei dati o altro incidente.